



Settore: LP - Lavori Pubblici

Protocollo: 123639.123639/2024

Determinazione n. 2728 del 23/10/2025

Oggetto: PROGETTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU - PNRR - MISSIONE 5 - COMPONENTE 2 - INVESTIMENTO 2.3 - PROGRAMMA INNOVATIVO NAZIONALE PER LA QUALITA' DELL'ABITARE - PINQUA - ID 28 - INT 497 - NUOVA SCUOLA PRIMARIA IN VIA RINALDO MANTOVANO - CUP I61B21000310004: MODIFICA ALL'AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 3339/2024 PER FORNITURA E POSA COIBENTAZIONI CAT. SOA OS28

IL DIRIGENTE

VISTE:

-la Determinazione Dirigenziale n°629 del 11/03/2022, con cui veniva affidato l'incarico professionale di progettazione definitiva allo studio Atelier(S) Alfonso Femia srl, Via Interiano, n. 3/11 16124 Genova (GE) – C.F. e P.I: 01601780990;

- la Determinazione Dirigenziale n. 890 del 31/03/2023 con la quale sono stati aggiudicati al RTI tra PAVONI S.p.A. (capogruppo) con sede legale in Vobarno (Bs), Via Don A. Questa n. 16 - C.F. /P.IVA 01581690987 e ENPOWER SRL (mandante) con sede legale in Brescia, Via Aldo Moro n. 10, C.F. /P.IVA 03097820983 l'appalto integrato, ai sensi dell'art. 59, comma 1-bis del D.Lgs 50/201, per l'importo complessivo di Euro 9.433.624,89, di cui Euro 9.030.977,57 per lavori, Euro 262.262,38 per oneri della sicurezza, ed Euro 140.384,94 (al netto di contributi previdenziali) per la progettazione esecutiva, oltre Iva di legge;

-il contratto d'appalto stipulato in data 19/05/2023 tra il Comune di Mantova e RTI tra PAVONI S.p.A. (capogruppo) con sede legale in Vobarno (Bs), Via Don A. Questa n. 16 - C.F. /P.IVA 01581690987 e ENPOWER SRL (mandante) con sede legale in Brescia, Via Aldo Moro n. 10, C.F. /P.IVA 03097820983, Rep. N. 32331, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Mantova il 22/05/2023 al n.6088, Serie 1T, relativo all'appalto integrato, ai sensi dell'art. 59, comma 1 bis del D.Lgs. 50/2016, per la progettazione esecutiva e i lavori di realizzazione dell'INTERVENTO NEXT GENERATION EU - PNRR - MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 2.3 PROGRAMMA INNOVATIVO NAZIONALE PER LA QUALITA' DELL'ABITARE - PINQUA - ID28 - INT. 497 - SCUOLA PRIMARIA IN VIA RINALDO MANTOVANO - CUP I61B21000310004 - CIG 9542666918;

CONSIDERATO che il RUP, ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. 36/2023 è il Geom. Mauro Coffani, in servizio presso il Settore Lavori Pubblici;

CONSIDERATO che a seguito di istanza presentata dal Sig. Pavoni Fabio, legale rappresentante della società PAVONI S.P.A. C.F. e P.I. 01581690987 con sede in Vobarno (BS), Via Don A. Questa n. 16, capogruppo dell'RTI costituito tra PAVONI S.p.A. (capogruppo) con sede legale in Vobarno (BS), Via Don A. Questa n. 16 - C.F. /P.IVA 01581690987 ed ENPOWER SRL (mandante) con sede legale in Brescia, Via Aldo Moro n. 10, C.F. /P.IVA 03097820983, acquisita agli atti del Prot. Com.le con n. 123639/2024, con la quale chiedeva, ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016, l'autorizzazione a subappaltare "FORNITURA E POSA COIBENTAZIONI CAT. SOA OS28" nell'ambito dei lavori di realizzazione della nuova "SCUOLA PRIMARIA IN VIA RINALDO MANTOVANO", in favore della ditta ASSOTHERM SRL con sede in Casazza (BG), (24060), via F.lli Calvi n.7 C/D, C.F. e P.IVA: 03373940166, per l'importo di € 48.500,00, di cui € 1.210,00 per oneri della sicurezza al netto dell'IVA di legge, a seguito delle verifiche di legge, con Determinazione Dirigenziale n. 3339 del 27/11/2024 è stata rilasciata la relativa autorizzazione;

VISTA l'istanza presentata dal Sig. Fabio Pavoni, legale rappresentante della società PAVONI S.P.A. C.F. e P.I. 01581690987 con sede in Vobarno (BS), Via Don A. Questa n. 16, capogruppo dell'RTI costituito tra

Rappresentazione del documento conservato elettronicamente secondo la normativa vigente

PAVONI S.p.A. (capogruppo) con sede legale in Vobarno (BS), Via Don A. Questa n. 16 - C.F. /P.IVA 01581690987 ed ENPOWER SRL (mandante) con sede legale in Brescia, Via Aldo Moro n. 10, C.F. /P.IVA 03097820983, acquisita agli atti del Prot. Com.le con n. 116759/2025, volta a prevedere, ai sensi dell'art. 105, comma 13, del D.Lgs. 50/2016, il pagamento diretto da parte della Stazione Appaltante dell'importo residuo del subappalto autorizzato con la suddetta Determinazione Dirigenziale n.3339 del 27/11/2024, pari ad euro da euro 26.008,75, comprensivo degli oneri della sicurezza, al netto dell'IVA di legge, per la realizzazione di "FORNITURA E POSA COIBENTAZIONI CAT. SOA OS28";

ACCERTATO che il Sig. Fabio Pavoni, nella richiesta di autorizzazione al subappalto, sopra citata, ha prodotto tutta la documentazione richiesta dalla normativa vigente;

ATTESO che l'RTI costituito tra PAVONI S.p.A. (capogruppo) con sede legale in Vobarno (BS), Via Don A. Questa n. 16 - C.F. /P.IVA 01581690987 ed ENPOWER SRL (mandante) con sede legale in Brescia, Via Aldo Moro n. 10, C.F. /P.IVA 03097820983, all'atto dell'offerta di gara, ha indicato nella dichiarazione allegata alla Dichiarazione sostitutiva comprovante l'assenza delle condizioni di esclusione di cui all'art. 80 D.Lgs 50/2016 le seguenti lavorazioni da affidare in subappalto: "...opere edili, in c.a., opere complementari cat. OG1, opere di finitura cat. OS6, strutture prefabbricate cat. OS13, strutture in legno cat. OS32, impianti OS3/OS28/OS30", così come espressamente previsto dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

DATO ATTO che il Sig. Fabio Pavoni ha dichiarato che non sussistono forme di controllo e/o collegamento con l'impresa affidataria del subappalto a norma dell'art. 2359 del Codice Civile;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 105, comma 13 del D.Lgs. 50/2016, il pagamento risultante dalle lavorazioni in esame verrà corrisposto da parte della Stazione Appaltante a favore della ditta ASSOTHERM SRL con sede in Casazza (BG), (24060), via F.Ili Calvi n.7 C/D, C.F. e P.IVA: 03373940166, come indicato nell'addendum al contratto di subappalto, prot. com.le n. 70954/2025, agli atti, per l'importo residuo del subappalto autorizzato con Determinazione Dirigenziale n. 3339 del 27/11/2024, pari ad euro 26.008,75;

PREMESSO che, come da consolidata giurisprudenza, e come altresì ribadito dall'ANAC, dal contratto di subappalto non sorge alcun rapporto giuridico autonomo tra stazione appaltante e subappaltatore, pertanto la possibilità di pagare direttamente si configura esclusivamente come delegazione di pagamento ex lege, in forza della quale la stazione appaltante adempie parte della propria obbligazione nei confronti dell'appaltatore e contestualmente estingue l'obbligazione dell'appaltatore verso il subappaltatore;

RICHIAMATO l'art. 105, comma 13 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nonché la disciplina fiscale prevista dal DPR 633/1972 e s.m.i. per il pagamento diretto delle prestazioni rese dai subappaltatori;

RITENUTO pertanto di accogliere l'istanza suddetta in quanto sussistono le condizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. come si rileva dalla prevista istruttoria e documentazione a corredo della richiesta di autorizzazione al subappalto;

DATO ATTO che:

- risultano effettuate con esito positivo le verifiche sul possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016 in capo alla ditta ASSOTHERM SRL con sede in Casazza (BG), in particolare in ordine a: regolarità contributiva INPS/INAIL/CNCE (DURC in atti), certificati del Casellario Giudiziale, annotazioni casellario informatico, assenza di sanzioni amministrative dipendenti da reato e di situazioni di liquidazione giudiziale, regolarità fiscale, ottemperanza I.68/99, documenti tutti conservati agli atti di questo Settore;

DATO ATTO CHE:

- il Responsabile del Procedimento, Geom. Mauro Coffani, ha attestato la regolarità del procedimento istruttorio;
- l'ente non versa in condizioni strutturalmente deficitarie;

PRESO ATTO che:

- non sussiste alcun conflitto di interessi, così come disciplinato dalla legge n. 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- non sussistono altresì le cause di inconferibilità e/o incompatibilità di incarichi presso pubbliche amministrazioni previse dal D.Lgs. n. 39/2013;

Rappresentazione del documento conservato elettronicamente secondo la normativa vigente

PRECISATO che il legale rappresentante della ditta ASSOTHERM SRL con sede in Casazza (BG), si è, altresì, impegnato, nell'ambito del contratto di subappalto stipulato con l'Appaltatore, nonché mediante espresse dichiarazioni, a rispettare le ulteriori condizionalità PNRR, il principio DNSH, l'assenza del conflitto di interessi e l'identificazione del Titolare Effettivo, tutto conservato agli atti di questo Settore;

RITENUTO che non sussistono motivi per negare l'autorizzazione medesima in quanto la ditta proposta come subappaltatrice ha dichiarato il possesso dei requisiti di idoneità morale e di capacità professionale, economico finanziaria e tecnico organizzativa, con le condizioni, prescrizioni e limiti previsti dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i;

RITENUTO, pertanto, di accogliere l'istanza suddetta in quanto sussistono le condizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. come si rileva dalla prevista istruttoria e documentazione a corredo della richiesta di autorizzazione al subappalto;

RICHIAMATE:

- la D.C.C. n. 73 del 18/12/2024 di approvazione della Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2025/2027 e il Bilancio di Previsione 2025/2027 con i relativi allegati;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 287 del 20/12/2024 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2025 – parte finanziaria a norma dell'art. 169 decreto legislativo 267/2000;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 24 del 28/01/2025 con cui è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025 – 2027, ai sensi dell'art. 6 del decreto-legge 9 giugno 2021 n. 80, convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 2021 n. 113;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 55 del 21/02/2025 "Riacertamento ordinario residui 2024";
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 58 del 25/02/2025 con cui è stato approvato il Piano degli Obiettivi Gestionali anno 2025;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 86 del 01/04/2025 "Variazioni al bilancio di previsione anni 2025/2027" e la DCC n. 25 del 29/4/2025 di ratifica;
- la D.C.C. n.24 del 29/04/2025 di approvazione del rendiconto della gestione anno 2024;
- la D.C.C. n.26 del 29/04/2025 di variazioni al bilancio di previsione finanziario anni 2025-2027 - applicazione quota avanzo di amministrazione anno 2024;
- la D.C.C. n.39 del 29/07/2025 verifica equilibri di bilancio e assestamento generale di bilancio anno 2025

VISTI:

- il D.lgs. 267/2000, Testo Unico sugli Enti Locali;
- il Regolamento di contabilità e dei Contratti;
- il D.L. n. 183 del 31/12/2020 "Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi c.d. "Milleproroghe 2021";
- la Legge 23 dicembre 2021 n°238, c.d. Legge Europea;
- il D.L. n°36 del 30 aprile 2022 (c.d. decreto PNRR 2);
- il D.L. 21 giugno 2022, n°73 (c.d. decreto semplificazioni fiscali);
- il D. Lgs. 36 del 31/03/2023 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici";

DETERMINA

DI RICHIAMARE le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

DI AUTORIZZARE la modifica all'autorizzazione del subappalto relativo all'esecuzione di "FORNITURA E POSA COIBENTAZIONI CAT. SOA OS28", nell'ambito del progetto finanziato dall'Unione Europea - Next Generation EU - PNRR - Missione 5 - Componente 2 - Investimento 2.3 - programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare - Pinqua - ID28 – INT.497 – realizzazione della nuova scuola primaria in via Rinaldo Mantovano, CUP I61B21000310004, in favore della ditta ASSOTHERM SRL con sede in Casazza (BG), (24060), via F.Ili Calvi n.7 C/D, C.F. e P.IVA: 03373940166, autorizzato con la Determinazione Dirigenziale n.3339 del 27/11/2024, prevedendo il pagamento diretto dell'importo residuo del subappalto autorizzato con la suddetta Determinazione Dirigenziale, pari ad euro di € 26.008,75, comprensivo degli oneri della sicurezza, al netto dell'IVA di legge, da parte della Stazione Appaltante ai sensi dell'art.105, comma 13, D.Lgs. 50/2016;

DI DARE ATTO, altresì, che l'autorizzazione è subordinata alla trasmissione, a cura dell'appaltatore, prima dell'inizio dei lavori, della documentazione comprovante l'avvenuta denuncia agli enti previdenziali,

Rappresentazione del documento conservato elettronicamente secondo la normativa vigente

assicurativi ed antinfortunistici nonché copia del piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavori di competenza del subappaltatore;

DI DARE ATTO che, ai sensi di quanto disposto dall'art.105 del D.lgs 50/2016, il subappalto è soggetto, in particolare, alle seguenti condizioni, prescrizioni ed obblighi:

- obbligo di riportare nei cartelli esposti all'esterno del cantiere i nominativi del subappaltatore e i dati concernenti la relativa attestazione di qualificazione, con indicazione delle opere subappaltate;
- obbligo di adempiere a tutto quanto disposto dall' art. 105 del D.lgs 50/2016 e dal D.P.R. 05/10/2010, n. 207 per le parti ancora in vigore e dal Capitolato Speciale d'appalto;
- ai sensi dell'articolo 1228 del codice civile, l'Appaltatore rimane in ogni caso l'unico responsabile nei confronti del committente per l'esecuzione delle opere oggetto del subappalto;
- qualsiasi eventuale pretesa del subappaltatore o richiesta di risarcimento danni eventualmente avanzata da terzi in conseguenza delle opere subappaltate, può essere fatta valere unicamente nei confronti dell'Appaltatore, restando l'amministrazione committente sollevata da qualsiasi eventuale pretesa al riguardo;
- Obbligo dell'impresa affidataria di adempiere a tutto quanto disposto dalla vigente normativa in materia di sicurezza ed in particolare:
 - A) di trasmettere il PSC all'esecutrice (c. 2 art. 101 del D.lgs 81/2008), con obbligo dell'impresa esecutrice di produrre, per il tramite dell'affidatario, eventuali proposte di integrazione, al piano di sicurezza e di coordinamento o esplicita accettazione dello stesso (con dichiarazione in originale) da depositare in cantiere e da sottoporre alla valutazione del coordinatore per l'esecuzione dei lavori (c 2 art. 96 del D.lgs 81/2008);
 - B) di verifica del Pos dell'impresa esecutrice e la congruità al proprio Pos e quello delle altre esecutrici (c. 3 art. 101; c. 3 art 97 del D.lgs 81/2008 e c 7, art. 105 del D.lgs 50/2016)
 - C) di depositare in cantiere, prima dell'inizio dei lavori, una copia del Pos della ditta esecutrice in originale che dovrà essere esplicitamente verificata ed approvata dal Coordinatore per la sicurezza in corso di esecuzione (lett. b comma 1 art. 92 del D.lgs 81/2008 e dal comma 3 art. 101 del D.lgs 81/2008);
 - D) di trasmettere a questo Ufficio la documentazione di cui alla lett. a) comma 9 art. 90 del D.lgs 81/2008 (così come elencato nell' Allegato XVII del Decreto stesso): Dvr e dichiarazione di non essere soggetto a provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art. 14 del D.lgs 81/2008;
 - E) di consentire l'accesso in cantiere ed iniziare i lavori oggetto del subappalto solo dopo aver adempiuto a tutto quanto sopra richiesto.

DI DARE ATTO che:

- ai sensi dell'art. 105, comma 8, D.Lgs. 50/2016 il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido, nei confronti della stazione appaltante, in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto;
- l'aggiudicatario è responsabile, in solido con il subappaltatore, in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276;
- ai sensi dell'art. 105, comma 14, ult. capoverso, D.Lgs. 50/2016 l'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente;
- ai sensi dell'art. 1228 c.c. l'appaltatore risponde anche dei fatti dolosi o colposi del subappaltatore, eventualmente commessi nell'esecuzione delle prestazioni affidategli in regime di subappalto;

DI COMUNICARE il presente provvedimento sia all'appaltatore sia al subappaltatore ai fini di effettuare i successivi adempimenti previsti dall'art. 105, commi 8 e 9 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

DI DARE ATTO CHE dalla presente determina non derivano impegni di spesa né diminuzioni di entrata a carico dell'Amministrazione Comunale;

IL DIRIGENTE
Arch. Carmine Mastromarino
MASTROMARINO CARMINE / ArubaPEC S.p.A.

*Documento firmato digitalmente
(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.)*